



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE

R.G. P.U. 20-1/2023

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura n. 20-1/2023 R.G. P.U. ex artt. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata ad iniziativa di [REDACTED] (C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Valente (C.F. VLNJCP84P22L328M - pec: jacopovalente@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Bisceglie (BT) in via Aldo Moro 59, in forza di procura in atti

RICORRENTE

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 24.2.2023;

Letta la relazione di pari data del dott. Fabio Magarelli (professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che circa la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto;

Ritenuta la propria competenza, avendo il ricorrente prodotto certificato di residenza a Bisceglie;

Riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3, CCII;

Rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario fondiario stipulato per l'acquisto della casa e da un finanziamento al consumo per l'acquisto dell'auto, e solo in misura minore per debiti contratti nel corso dell'attività di impresa, cessata nel 2010;

Rilevato:

che sul ricorrente grava una debitoria pari a complessivi € **251.528,01** (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura), così come indicati nella relazione dell'OCC;

che il ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) della proprietà di appartamento adibito a residenza familiare, sito nel Comune di Bisceglie, via Pio X 50, in catasto al foglio 12, p.lla 496, sub 43, cat. A/2, cl. 4 (bene gravato da ipoteca per mutuo contratto con Amco s.p.a., cessionaria di Bancapulia s.p.a.; valore stimato ai fini della vendita giudiziarie di € 147.275,00);
- b) della proprietà di un box, sito nel Comune di Bisceglie, via Ricasoli, in catasto al foglio 12, p.lla 3374, sub 77, cat. C/6, cl. 3 (gravato da ipoteca legale in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione);
- c) della proprietà di un box, sito nel Comune di Bisceglie, via Ricasoli, in catasto al foglio 12, p.lla 3374, sub 78, cat. C/6, cl. 3 (gravato da ipoteca legale in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione);
- d) di conto corrente con saldo attivo al 31.3.2022 di € 1.252,35, come indicato nella relazione dell'OCC;

e) di un furgone di modico valore commerciale, meglio individuato nella relazione dell'OCC;

che, in base alla relazione dell'OCC, il ricorrente ha dichiarato di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni, mentre la moglie lavora saltuariamente con contratti di co.co.co. a tempo determinato;

considerato:

che il nucleo familiare del ricorrente è composto attualmente dal ricorrente nonché dalla sig.ra [REDACTED] (moglie) e dalle figlie [REDACTED] (19 anni) e [REDACTED] (15 anni);

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.000,00 mensili circa;

che il piano prevede il pagamento in un'unica rata della somma complessiva di € 80.000,00, nelle modalità indicate nella relazione dell'OCC;

che dalla relazione dell'OCC, inoltre, si evince che le risorse del piano saranno ottenute mediante l'apporto di finanza esterna, e nello specifico con somme rese disponibili dal fratello del ricorrente, [REDACTED];

che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, la notifica del decreto e della proposta;

che, in data 8.6.2023 veniva depositata nota di precisazione del credito da parte di Amco s.p.a. e Ifis s.r.l.;

considerato in diritto:

- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni che vengono in rilievo, per la massima parte, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata da [REDACTED] è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.

E difatti, quanto alla nozione di consumatore, la Suprema Corte già prima dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista" ovvero "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività": secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore ben può aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, ma l'accesso al piano del consumatore risulta ammissibile se al momento della presentazione del piano sono presenti debiti al consumo, non già (o comunque non largamente) debiti d'impresa.

L'art. 6, c. 2, lett. b), l. 3/2012, successivamente riformato per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di "consumatore", prevedendo che rientri nella nozione di "la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali". Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore quindi la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Nel codice della crisi di impresa (d.lgs. 14/2019) la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2, lettera e), che indica come consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali".

In merito alla qualifica di consumatore, poi, la giurisprudenza ha evidenziato che, secondo la previsione di legge, per consumatore (legittimato a proporre il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento) si intende anche il soggetto che sia socio di una società personale ma intenda sanare debiti estranei a quelli sociali;” e “può usufruire della procedura in questione atteso che ha cessato da oltre un anno di svolgere attività imprenditoriale e che si trova da tempo in attesa di occupazione sicché non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) della legge n. 3/2012” (così Trib. Mantova, pronuncia dell'8.4.2021). Più di recente è stato ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato debiti di natura mista, “dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta, in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito” (Tribunale di Grosseto, pronuncia del 22.6.2021); rilevato che, nella fattispecie, l'indebitamento oggetto di composizione è stato in gran parte causato da mutuo ipotecario intercorrente con Amco s.p.a., quale cessionaria del credito di Bancapulia, e da finanziamento Ifis Npl Investing, che rappresentano l'80% della massa debitoria; rilevato altresì che, ad oggi, il ricorrente non svolge più alcuna attività imprenditoriale dal 2010; per tutto quanto precede e agli effetti della disciplina in discorso [REDACTED] può considerarsi consumatore, e il piano proposto è quindi ammissibile, sotto il profilo soggettivo;

2. il ricorrente, inoltre, si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lettera c), d.lgs. 14/2019, ovvero sia in uno “stato di crisi o di insolvenza” riguardante soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge, come attestato nella relazione dell'OCC: il sig. [REDACTED] infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), d.lgs. 14/2019, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, che hanno subito una drastica riduzione a seguito della chiusura dell'attività imprenditoriale, da un lato, e le spese correnti e le rate del mutuo e del finanziamento, dall'altro: sproporzione che ha comportato l'incapacità di restituzione delle somme dovute e il definito sbilancio finanziario.

Occorre difatti evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 d.lgs. 14/2019 è quella di “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore, agricola...”. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2, ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, ed è riferita, nella lettera b) della medesima disposizione, allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

3. negli ultimi cinque anni il ricorrente non risulta avere fatto ricorso ai procedimenti di composizione della crisi né avere beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69, c. 2 d.lgs. 14/2019;

4. in ordine alla durata del piano, la proposta di pagamento dei crediti da corrispondere in un'unica soluzione entro il termine di dieci giorni dall'omologa del piano da parte del fratello del ricorrente soddisfa i requisiti di legge, e pertanto il piano deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo della singola rata e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

5. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9, c. 3 bis, l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfacimento dei creditori.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare

obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, pronuncia del 25.1.2017, in *Phuris/Cedam*, 2021).

Il gestore della crisi, difatti, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell'indebitamento, ha escluso che la condotta del debitore sia riconducibile a colpa grave o mala fede.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza;

6. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, va detto che il patrimonio del ricorrente è costituito:

a) dalla proprietà di appartamento, adibito a residenza familiare, sito nel Comune di Bisceglie, via Pio X 50, in catasto al foglio 12, p.lla 496, sub 43, cat. A/2, cl. 4 (bene gravato da ipoteca concessa contestualmente alla stipula di mutuo contratto con Bancapulia s.p.a.; valore stimato ai fini della vendita giudiziaria: € 147.275,00);

b) dalla proprietà di un box, sito nel Comune di Bisceglie, via Ricasoli, in catasto al foglio 12, p.lla 3374, sub 77, cat. C/6, cl. 3 (bene gravato da ipoteca legale in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione);

c) dalla proprietà di un box, sito nel Comune di Bisceglie, via Ricasoli, in catasto al foglio 12, p.lla 3374, sub 78, cat. C/6, cl. 3 (bene gravato da ipoteca legale in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione). Gli immobili sono gravati dalle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli già menzionate. Sull'immobile adibito ad abitazione pende procedura esecutiva immobiliare (n. 180/2021 R.G.E. Tribunale di Trani).

Al fine della valutazione dell'immobile si è fatto riferimento alla perizia di stima depositata dall'ing. Tommaso Zingarelli, incaricato dal Tribunale nella procedura esecutiva immobiliare innanzi menzionata.

Dall'avviso di vendita nella procedura esecutiva immobiliare emerge che il prezzo base d'asta è stato fissato in € 147.275,00.

Ora, il piano proposto non può essere omologato alla luce della mancanza del requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: il giudizio formulato sul punto dall'OCC, difatti, non appare condivisibile, posto che esso si fonda sull'indicazione di un valore base d'asta che appare incongruo, fondandosi sull'opinabile presupposto dell'eseguibilità di una media tra la valutazione operata dal CTU e quella operata dal CTP, con il risultato di alterare irragionevolmente il prezzo base d'asta del bene sottoposto a procedura esecutiva.

Ora, ai sensi dell'art. 7, co. 1, l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve risultare pari o inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

Nel caso di specie, considerando che il valore del bene ipotecato e sottoposto a procedura esecutiva ha un valore di circa € 147.275,00 e che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 110.456,25, solamente una vendita al quarto esperimento potrebbe nuocere alle ragioni del creditore ipotecario, a fronte del pagamento di circa € 62.380,00 offerto nell'ambito del piano: non appare equilibrato, quindi, il sacrificio imposto al creditore ipotecario, soprattutto alla luce dell'obiettivo appetibilità del bene, risultante dagli atti di causa.

Sotto altro profilo, poi, le competenze relative alla procedura esecutiva sono indicate forfettariamente, senza giustificazione alcuna, in complessivi € 7.000,00, con ulteriore, ingiustificato aggravio del creditore ipotecario.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il piano proposto non può essere omologato.

- non deve provvedersi, infine, al regolamento delle spese di lite, essendo la contestazione del piano espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, pronuncia del 20.7.2016);

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano, applicato l'art. 70, comma 10, CCII:

1) rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. ██████████ (C.F. ██████████)

2) dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutti i creditori e la pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia del presente decreto, a cura dell'OCC dott. Fabio Magarelli;

3) nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'OCC e all'advisor.
Trani, 5 ottobre 2023

Il giudice
Giulia Stano